



COMUNE DI MARZI

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07

Copia

Data: 30/05/2022

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale (I.Mu.) - Determinazione aliquote per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno trenta del mese di maggio alle ore 10.05 e, in prosecuzione fino alla fine dei lavori, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati, con appositi avvisi (prot. n. 2170 del 23/05/2022 e prot. n. 2196 del 25/05/2022), i componenti del Consiglio comunale in *Sessione Ordinaria, Prima Convocazione*.

All'appello risulta la presenza dei signori:

N.O.	Cognome e nome		Carica	Presente	Assente
1	AIELLO	Rodolfo	Sindaco	X	
2	AFFATATI	Luigi Salvatore	Consigliere		X
3	MERENDA	Yuri	Consigliere	X	
4	FALVO	Teresa	Consigliere	X	
5	CAPUTO	Cristina Francesca	Consigliere	X	
6	ALTIMARI	Armando	Consigliere	X	
7	TROCINI	Federica	Consigliere	X	
8	MARSICO	Eugenio	Consigliere		X
9	GAROFALO	Tiziana	Consigliere	X	
10	GAROFALO	Luigi	Consigliere	X	
11	GUARASCIO	Erminia Emilia	Consigliere		X
			TOTALE	08	03

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 10

CONSIGLIERI IN CARICA: N. 10

COMPONENTI PRESENTI: N. 08 (compreso il Sindaco)

COMPONENTI ASSENTI: N. 03

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Aiello Arch. Rodolfo, nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'ordine del giorno.

Assiste il Segretario comunale dr. Giovanni Farina.

Considerata la perdurante emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid-19 ed alla luce dell'elevato numero di contagi tuttora persistente, la riunione consiliare si svolge a porte chiuse e senza la presenza del pubblico. Si dà atto che tutti i presenti in sala osservano le disposizioni di sicurezza che prevedono l'uso di dispositivi di prevenzione ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

In apertura il Sindaco relaziona brevemente sul presente argomento, proponendo la conferma per l'anno 2022 delle stesse aliquote IMU applicate nel 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione a cura del Sindaco, allegata alla presente, nonché la relativa documentazione;

Riscontrata l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

Ritenuta l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell'art. 42 del Testo Unico n. 267/2000, dello statuto comunale e dei regolamenti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:

Presenti n. 08, Assenti n. 03 (Affatati L.S. - Marsico E. - Guarascio E. E.);

Astenuti n. 02 (Garofalo T. - Garofalo L.), Favorevoli n. 06, Contrari nessuno;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:

Di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Sindaco ed avente ad oggetto: *Nuova Imposta Municipale (I.Mu.) - Determinazione aliquote per l'anno 2022* che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:

Presenti n. 08, Assenti n. 03 (Affatati L.S. - Marsico E. - Guarascio E. E.);

Astenuti nessuno, Favorevoli n. 08, Contrari nessuno;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 - T.U.EE.LL..



COMUNE DI MARZI

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale (I.Mu.) - Determinazione aliquote per l'anno 2022.

Il Sindaco

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Richiamata la disciplina della nuova IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 del sopra citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- comma 748 - "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- comma 749 - "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- comma 750 - "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";
- comma 751 - "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- comma 752 - "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";
- comma 753 - "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";

- comma 754 – “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

- comma 755 – “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

- comma 756 – “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”;

- comma 757 – “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

Visto il prospetto delle aliquote attualmente presente sul portale del MEF – Dipartimento delle Finanze,
al link [https://www.finanze.gov.it/it/fiscallita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria/IMU/disciplina-del-tributo/aliquote/;](https://www.finanze.gov.it/it/fiscallita-regionale-e-locale/Imposta-municipale-propria/IMU/disciplina-del-tributo/aliquote/)

Vista la deliberazione C.C. n. 32 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 03 del 15/04/2021, con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2021 le aliquote e le detrazioni dell'imposta IMU di cui alla legge n. 160/2019;

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata avanzata la proposta al Consiglio Comunale di applicare per l'anno 2022 le aliquote della nuova Imposta Municipale (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e relative detrazioni, nella stessa misura già applicata per l'anno 2021, come stabilite con la deliberazione C.C. n. 03 del 15/04/2021;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019, da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ravvisata l'opportunità di recepire la proposta della Giunta e di confermare anche per l'anno 2022 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU già deliberate per l'anno 2021;

Atteso che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Che la suddetta disposizione è stata riconfermata dall'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale ha altresì previsto che, in caso di mancata deliberazione delle citate tariffe e aliquote nel termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate, di anno in anno, le tariffe e aliquote vigenti;

Tenuto conto inoltre che, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169 della già citata L. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.309 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024, da parte degli enti locali, al 31/03/2022;

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25/02/2022, n.15, il quale ha previsto il differimento al 31/05/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il vigente Statuto comunale;

Visti:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

PROPONE

per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato e riportato:

Di approvare le aliquote per l'anno 2022 per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui al *prospetto allegato* che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, tratto dal portale del MEF – Dipartimento delle Finanze, al link:
<https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-elocale/Imposta-municipale-propria-IMU/disciplina-del-tributo/aliquote/>.

Di determinare, con riferimento all'anno 2022, la *detrazione* di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nel seguente modo:

Detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9) nonché per le relative pertinenze: **Euro 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Le detrazioni previste per l'abitazione principale (200 euro) non potranno superare l'imposta lorda a carico e, quindi, non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare.

Di precisare che, in materia di Imposta municipale propria (IMU), avranno comunque pieno vigore tutte le disposizioni di carattere obbligatorio previste dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e successive modificazioni, sommariamente descritte in narrativa, le quali risultano applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo.

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2022 di questo Comune risulta iscritta una corrispondente *risorsa* per le entrate derivanti dal tributo IMU.

Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022.

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario-tributi di comunicare la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e di ogni eventuale, ulteriore provvedimento collegato alla presente deliberazione.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata all'*amministrazione trasparente*.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.LL..

Marzi, li 23/05/2022

Il Sindaco
f.to Arch. Rodolfo Aiello



COMUNE DI MARZI

Provincia di Cosenza

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale (I.Mu.) - Determinazione aliquote per l'anno 2022.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Parere di regolarità tecnica

Eventuali Osservazioni: NESSUNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Marzi, li 23/05/2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dr. Maria Diana

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto; Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica; Dato atto che il bilancio di previsione 2022-2024 risulta attualmente in via di approvazione; Visto l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di *Regolarità Contabile* sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Marzi, li 23/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Maria Diana

Il presente verbale, fatta salva l'ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to arch. Rodolfo Aiello

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Marzi 06/06/2022

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

Reg. pubbl. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio comunale *on line* per quindici giorni consecutivi dal **06/06/2022** al **21/06/2022**, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

Marzi _____

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva in data odierna

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

Marzi 06/06/2022

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Marzi, lì 06/06/2022

Il Segretario comunale
f.to dott. Giovanni Farina

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)	aliquota effettivamente stabilita dal comune	NOTE
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019		Esente		non previsto	esente	
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto	5,50 per mille 0,55%	
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto	8,60 per mille 0,86%	Di cui: 7,60 per mille allo Stato; 1,00 per mille al Comune;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto	1,00 per mille 0,1%	
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto	1,00 per mille 0,1%	

altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	10,10 per mille 1,01%	
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%	10,10 per mille 1,01%	
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto	7,60 per mille 0,76%	Esenzione per le fattispecie individuare, ai sensi dell'art.1, comma 758 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.